



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Pio Silvestri

ROMA, 26 FEBBRAIO 2021



CORTE DEI CONTI

SOMMARIO

- PREMESSA
- ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE
- *RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA*
- *CONTI GIUDIZIALI*
- CONCLUSIONI

PREMESSA

La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario alla presenza delle autorità, che conferiscono all'evento particolare solennità, è occasione tradizionalmente destinata a fare un bilancio dell'attività giudiziaria dell'anno trascorso, in uno con la proiezione per l'anno appena iniziato.

La cerimonia del 2021 pur nella forma particolare dettata dalla perdurante emergenza pandemica assume, a mio avviso, un valore ancora più pregnante e solenne perché è il segno di una Corte dei conti che nonostante tutto ha continuato ad esercitare le sue prerogative magistratuali a tutela dei valori indicati in Costituzione.

L'insorgenza della pandemia ha provocato non solo una dolorosissima crisi sanitaria con quasi 100.000 decessi, ma una altrettanto grave crisi economica e sociale accentuando le criticità del sistema paese.

Il tema della salvaguardia delle risorse pubbliche deve perciò essere al centro del dibattito istituzionale tanto più in vista delle risorse che l'Europa ci ha assegnato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Mi pare quindi opportuno sottolineare la sentenza 184 del 2016 con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto al bilancio il valore di "*bene comune*", locuzione ricordata, non a caso, dal Presidente Mattarella in occasione della cerimonia al Quirinale per l'ingresso nella magistratura contabile dei nuovi referendari. Il bilancio è quindi uno strumento che garantisce, nel quadro di una finanza pubblica stabile e solida, la tutela dei diritti sociali garantiti dalla Costituzione.

E dunque anche la legge di bilancio deve essere considerata strumento per il vivere civile perché la presenza di regole, la loro certezza e la loro osservanza sono i primi capisaldi per il corretto svolgimento dei rapporti umani. Il principio di legalità, cioè l'affermazione e l'attuazione della norma, è infatti il primo dei presupposti perché nella società vi siano libertà e giustizia.

In questo quadro si delinea quindi il ruolo della Corte dei conti cui l'art. 103 della Costituzione assegna, quale giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica, i giudizi di responsabilità e di conto che hanno ad oggetto la verifica della corretta gestione delle risorse collettive intestando agli Uffici di Procura l'azione di responsabilità per la repressione dei fenomeni di *mala gestio* che comportano sprechi ed inefficienze.

Possiamo quindi affermare che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, insieme all'equilibrio della spesa pubblica, sono parametri non più solo economici, ma normativi di rango costituzionale, e il loro rispetto configura l'altra faccia del principio di legalità; in altre parole si richiede ai pubblici poteri non solo il rispetto dei limiti di legge ma anche l'attenzione nella gestione delle risorse pubbliche.

La buona gestione della cosa pubblica è aspirazione antica che il nostro Istituto cerca di perseguire fin dalla nascita (la seduta di insediamento è del 1° ottobre 1862) nel mutare delle stagioni delle istituzioni adattando il proprio ruolo attraverso l'evoluzione della giurisprudenza contabile ed anche, e direi soprattutto, di quella costituzionale e delle Sezioni Unite della Cassazione, onde avere un assetto sempre vicino alle problematiche della moderna finanza pubblica allargata ma sempre tenendo presente il valore di base evidenziato da Camillo Benso conte di Cavour nella celebre affermazione programmatica: *“concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile”* quale garanzia di vigilanza, prevenzione e repressione degli sperperi e delle cattive gestioni.

In tale contesto si è progressivamente uniformato il sistema della responsabilità amministrativa attribuendo rilievo non solo alla posizione funzionale del soggetto chiamato in giudizio ma soprattutto al profilo oggettivo legato all'utilizzo delle disponibilità erariali di talché anche soggetti privati possono essere chiamati a rispondere dinanzi alla Corte nel caso abbiano utilizzato, a fini distorsivi, risorse pubbliche altrimenti destinate al soddisfacimento di finalità pubblicistiche.

In questo modo si è ampliato l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti essendo per l'appunto sufficiente la natura oggettivamente pubblica del danno e cioè il collegamento, anche indiretto, con la finanza pubblica a prescindere dalla natura giuridica del soggetto agente facendo quindi leva sulla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie utilizzate.

Questo insieme di principi ha guidato nell'anno trascorso il lavoro della Procura del Lazio che è stato, ovviamente, condizionato dalla terribile pandemia da COVID-19 che nel 2020 di questi tempi irrompeva in Italia e in Europa con il suo carico di morte e di distruzione del tessuto economico e sociale.

Purtroppo siamo ancora nel pieno dell'emergenza anche se l'attività giudiziaria, dopo l'iniziale periodo di sostanziale blocco, si è reinventata attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici in una sorta di anticipazione del processo telematico di cui si parla da diversi anni come una delle soluzioni per migliorare il servizio della giustizia.

Ed invero gli strumenti tecnologici hanno consentito di ottimizzare, soprattutto nei mesi iniziali della pandemia, il lavoro dei magistrati e dei funzionari amministrativi che sono riusciti a garantire un adeguato servizio di giustizia a tutela delle finanze pubbliche che per l'ufficio della Procura contabile si sostanzia nel farsi carico delle denunce, segnalazioni ed esposti provenienti dalle amministrazioni pubbliche e dai privati verificandone la fondatezza necessaria per l'apertura dell'istruttoria propedeutica all'eventuale emanazione della citazione a giudizio per la contestazione del danno erariale.

Questo è il ruolo della Procura e questo è il compito che i magistrati devono portare avanti anche nelle situazioni difficili che stiamo vivendo, lavorando in solitudine ed avendo come stella polare il rispetto della legge e la necessità di svolgere il proprio compito sempre con scienza e coscienza.

Con questo spirito i magistrati contabili devono approcciarsi alle norme e quindi anche quelle ritenute incongrue; mi riferisco alla norma inserita, in sede di decretazione d'urgenza in tema di semplificazione, all'art. 21 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 20220 n. 120. Si tratta di una disposizione che sostanzialmente delimita alle sole ipotesi del dolo la possibilità di intervento delle Procure contabili, almeno per i fatti commessi fino al 31 dicembre del 2021.

Sul punto, con l'auspicio che l'efficacia della norma rimanga temporalmente limitata, non si può non sottolineare che, ferma la condivisibile esigenza di semplificazione delle procedure di spesa necessarie a portare a compimento i progetti legati al piano di razionalizzazione e resilienza, la delimitazione della responsabilità contabile comporterà una dimidiata tutela delle pubbliche finanze con il rischio che rimangano impuniti comportamenti gravi legati proprio alla gestione delle ingenti risorse finanziarie connesse al programma Next Generation Eu.

D'altro canto l'interdipendenza tra gli stati membri, sancita dall'art. 325 del Trattato di Funzionamento dell'Unione a mente del quale *“Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari”* comporta che se in Italia si indebolisce il contrasto alle fattispecie di danno erariale e si depotenzia la capacità di recupero di quanto indebitamente versato, inevitabilmente ci sarà un riverbero nella lesione degli stessi interessi finanziari dell'Unione Europea.

ATTIVITA' DELLA PROCURA

Nello spirito della cerimonia si riportano di seguito alcune delle più significative iniziative portate avanti dalla Procura nel corso del 2020.

APPALTI PUBBLICI e PATRIMONIO

I/01987/2016 – Atto di citazione conseguente all'istruttoria avviata a seguito della segnalazione del Sindaco del Comune di Longone Sabino (Rieti) di una ipotesi di danno alle pubbliche finanze, con riferimento alla realizzazione di un parcheggio.

In buona sostanza dopo l'iter di approvazione del Piano Regolatore e del progetto, il responsabile dell'area tecnica, dava avviso agli interessati dell'avvio del procedimento di immissione in possesso per pubblica utilità; avverso tali atti i proprietari proponevano ricorso in via amministrativa chiedendo la restituzione dei lotti occupati e, all'esito del giudizio, il Comune risultava soccombente.

Tuttavia, nelle more del giudizio amministrativo e pur non essendo mai intervenuto alcun decreto di espropriazione, il Comune realizzava concretamente l'area di parcheggio, incaricando anche un tecnico per far eseguire le pratiche di variazione catastale dei lotti occupati, con la conseguenza che, una volta definito il contenzioso di cui si è appena detto ed allo scopo di dare esecuzione alla sentenza del TAR, il Comune ha dovuto rimborsare alle controparti le spese legali ed il contributo unificato e sostenere le spese per la difesa in giudizio, oltre alle spese per le variazioni catastali e per la nuova pratica catastale per ripristinare la situazione antecedente, nonché le spese per la realizzazione dell'area di parcheggio, successivamente oggetto di ripristino materiale per la sua restituzione ai privati nello stato antecedente.

Da questa irregolarità e da altre distonie nella procedura è derivato un danno alle casse comunali pari, nel complesso, ad **€21.297,03** di cui sono stati chiamati a rispondere i componenti della giunta comunale, il sindaco pro tempore, il segretario comunale pro tempore, il responsabile dell'area tecnica pro tempore.

I/00333/2018 – Atto di citazione per il danno derivante dal mancato utilizzo della struttura "Parco attrezzato Vasco de Gama" realizzato dal Comune di Latina.

Gli accertamenti istruttori hanno permesso di accertare lo stato di abbandono dell'opera, realizzata con contributo cofinanziato dall'UE con fondi POR-FESR Lazio 2007- 2013, per la quale, al termine dei lavori, non era stata avviata neppure la procedura per la gestione con conseguente omissione di una sia pure minima attività di manutenzione. A rispondere del danno sono stati chiamati i diversi dirigenti che in base alle rispettive attribuzioni hanno omesso le attività necessarie a mantenere l'opera nonché i vertici dell'amministrazione. Il danno contestato ammonta ad **€296.752,62**.

I/00787/2016 – Atto di citazione a carico degli amministratori p.t. di ATAC s.p.a. che hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita di bene futuro, compromesso con contratto tra ATAC e BNP, concluso in data 31.07.2009, al prezzo di euro 118.274.000,00. Trattasi dell'immobile da costruire, ceduto dalla EUROPARCO S.r.l. al Fondo UPSIDE, gestito dalla BNP, individuato, a seguito di autorizzazione del Consiglio comunale di Roma Capitale (delibera n. 36 del 30.03.2009), quale "sede unica della mobilità" di ATAC, ma mai utilizzato per tale scopo.

Infatti, *"la mancata utilizzazione del bene oggetto del preliminare di compravendita stipulato in data 31/07/09 e mai utilizzato dall'ATAC quale "Palazzo della Mobilità", ha comportato un definitivo inutile dispendio di risorse pubbliche nella misura di euro 11.106.580,00, somma questa lievitata negli anni, stante il principio della naturale fecondità del denaro e dunque maggiorata degli interessi e rivalutazione monetaria, per un totale di € 13.638.650,66.*

Ad avviso della Procura tale voce di danno *in base al principio di parziarietà della responsabilità contabile è stata addebitata agli amministratori che hanno deciso di stipulare il preliminare di compravendita nella misura di 1/3, pari ad €4.546.216,88 valutata la suddivisibilità della complessiva operazione negoziale in tre fasi: quella della stipula del preliminare di compravendita, quella della conclusione della transazione novativa, quella della negoziazione definitiva ai fini della procedura concordataria, queste ultime eziologicamente dipendenti dalla prima.*

In via subordinata, a questi ultimi è doveroso riferire il danno arrecato dall'immobilizzazione dei 20 milioni di euro circa, originariamente versati a titolo di caparra confirmatoria, per il periodo in cui ha avuto effetto la loro deliberazione e cioè fino al 31 gennaio 2012, allorquando la stessa è stata superata – al solo scopo di ritardare l'adempimento degli obblighi nascenti dal preliminare – dalla transazione novativa. Detto danno si quantifica in €1.948.640,21 di cui €822.671,73 a titolo di interessi legali maturati

sull'importo versato nel 2009 a titolo di caparra confirmatoria ed €1.125.968,48 a titolo di rivalutazione".

Nello specifico vale dire che con tale operazione negoziale, gli amministratori ATAC, hanno frustrato la regola che indica la compravendita di cosa futura tra gli strumenti eccezionali, in quanto derogatori delle regole di evidenza pubblica, con conseguente necessità di una puntuale motivazione della scelta operata in concreto, che dia conto dell'infungibilità del bene, sia dal punto di vista strutturale che topografico, ovvero dell'impossibilità di acquisirlo altrimenti o a prezzi, condizioni e tempi inaccettabili. Si deve anche sottolineare che gli stessi amministratori hanno adottato tale decisione in maniera del tutto avulsa da una concreta valutazione di economicità dell'operazione che avrebbe dovuto essere ancorata ad un'analitica descrizione del quadro economico-finanziario sussistente, comprensivo di un vaglio preliminare circa le capacità dell'ente di recuperare, sia in via diretta, tramite la liquidità in cassa, sia indiretta, tramite la verificata possibilità di accedere a finanziamenti o l'accertata fattibilità e tempistica di eventuali dismissioni patrimoniali, i fondi necessari per portare a termine siffatta operazione.

/00016/2020 – Invito a dedurre con cui, nell'ambito di un più ampio procedimento istruttorio aperto a seguito di notizie stampa concernenti una inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli su presunti illeciti nell'ambito di procedure di gara indette dalla CONSIP ed in cui risultavano coinvolti a vario titolo una pluralità di soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, veniva definita l'istruttoria nei confronti di un dirigente della società pubblica in house CONSIP S.p.a., che aveva patteggiato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 110, 318, 319 e 321 c.p. con sentenza del Gip del Tribunale di Roma n. 1383/2017, del 14.9.2017, divenuta irrevocabile il 4.10.2017. La contestazione si è sostanziata in un danno all'immagine per **€ 200.000,00** e danno da disservizio per **€ 105.327,00**.

/02406/2015 – Atto di citazione per i danni determinati dalla *mala gestio* di alcuni impianti sportivi nel Comune di Tuscania.

L'attività istruttoria ha consentito di definire le responsabilità a carico degli amministratori comunali che sono stati chiamati a rispondere del danno quantificato in **€33.250,00**.

I/00322/2016 – Atto di citazione riferito ai danni conseguenti al bando, emanato dal Comune di Roma, per la concessione di realizzazione e gestione di 79 aree da attrezzare a verde a favore della collettività’.

La complessa ed articolata istruttoria che ha visto coinvolte diverse strutture dell’amministrazione capitolina ha portato alla definizione di responsabilità, sottoposte al vaglio della Sezione, individuando un danno complessivo pari ad **€1.133.267,04** addebitato ad alcuni dirigenti comunali competenti in materia ambientale e valorizzazione del verde pubblico.

I/01671/2011 – Atto di citazione relativo alle riscontrate criticità nella gestione della ZTL nel Comune di Roma e nell’affidamento di consulenze da parte della società Roma Servizi per la Mobilità.

Il danno è stato imputato agli amministratori e al collegio sindacale della società nella misura di **€100.000,00**.

G/76455 – Atto di appello proposto avverso la sentenza 407/20 che ha respinto la domanda risarcitoria pari ad **€85.022,71** derivante dai mancati pagamenti al Comune di Terracina da parte della società titolare della concessione per l’attività estrattiva su un fondo ad uso civico.

G/76146 – Atto di appello proposto avverso la sentenza 248/19 che ha respinto la richiesta di risarcimento danni a favore dell’ENAC, per l’importo di **€2.700.088,68**, per gli eventi collegati a gare di appalto truccate o comunque comportanti aggiudicazioni a prezzi artificialmente maggiorati.

FINANZIAMENTI COMUNITARI E NAZIONALI

I/01978/2016 – Atto di citazione per il danno erariale segnalato a carico della società Shap R&D Srl, già Shap Solar Heat And Power Srl, in relazione ad una frode comunitaria oggetto di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento penale è emerso che la società Shap R&D Srl, ha percepito illecitamente dalla Commissione Europea un finanziamento comunitario mediante la rendicontazione di costi sostenuti presumibilmente fittizi.

In particolare, il finanziamento percepito dalla società Shap R&D Srl era finalizzato alla realizzazione di due progetti denominati “Solbiopolysy” e “Upp-Sol”: entrambi i progetti prevedevano l’erogazione di un prefinanziamento in base ai costi preventivati nel progetto stesso e successivamente la restante parte sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e rendicontate alla Commissione da ogni azienda partecipante mediante l’invio di un audit, ovvero di un prospetto dei costi sostenuti, corredato di apposita certificazione delle spese da parte di un professionista abilitato e accreditato.

Ciò premesso, le attività istruttorie svolte hanno comprovato come la società Shap R&D Srl abbia indotto in errore l’Unione Europea presentando falsa documentazione fiscale prodotta dalla società stessa e da altre società, facendo apparire come effettivamente realizzate prestazioni di servizi in tutto o in parte mai avvenute, ottenendo in tal modo illecitamente il pagamento della somma totale **di € 1.006.175,12**.

/00038/2020 – Atto di citazione per danno nei confronti del Ministero della Salute per **€ 521.121,27** conseguente alla condotta illecita relativa a finanziamenti pubblici illecitamente percepiti da parte dell’Università degli Studi Internazionali di Roma per aver alterato i costi rendicontati al Ministero della Salute per quattro progetti di ricerca, finanziati dal dicastero. In particolare è emerso che i finanziamenti pubblici dovevano essere erogati solo nei limiti delle spese effettivamente sostenute per i piani di ricerca assegnati; le rendicontazioni invece erano avvenute per costi o mai sostenuti o relativi ad altri lavori.

/00205/2020 – Invito a dedurre con cui è stato contestato all’amministratore delegato di Microcredito Italiano s.p.a., agli altri membri del CDA ed a quelli del collegio sindacale, che hanno gestito il Fondo “Futuro 2007–2013 e 2014–2020”, la deviazione delle somme oggetto del finanziamento regionale dalle finalità pubblicistiche cui erano vincolate, realizzata attraverso giroconti interni non sorretti da giustificazione, attraverso bonifici in favore di società sconosciute, in quanto non ammesse a finanziamento, ed attraverso l’assegnazione di contributi per importi superiori al limite massimo erogabile.

In punto di identificazione e quantificazione del danno erariale, lo stesso è stato ricondotto alle somme finanziate dalla Regione Lazio distratte dalle finalità cui erano state vincolate per effetto della L. R. 10/2006, ed è risultato pari a complessivi **€542.902,00**.

I/00393/2018 – Atto di citazione relativo ai danni conseguenti all'illecita percezione di contributi statali per l'incentivazione all'efficientamento energetico da parte di una società privata cui è stata richiesta la refusione dell'indebitamente percepito per un importo pari ad **€6.720.104,73**.

I/00040/2018 – Invito a dedurre con cui è stato contestato il danno ammontante ad **€54.520.000,00** relativo al finanziamento concesso al consorzio interuniversitario CINECA per i servizi informatici resi al MIUR. La vicenda trae origine da un contenzioso dinanzi al G.O. che ha qualificato il finanziamento come aiuto di stato.

In materia vale segnalare anche la seguente sentenza di condanna:

Sez. Lazio n. 637/2020 (G. 77570) - In materia di fondi comunitari (PAC) la sezione ha accolto la domanda con condanna pari all'intero contributo indebitamente percepito per **€ 825.866,03** accedendo alla tesi che esclude - nel caso di questi specifici contributi - che rapporti di mero fatto possano sopperire alla comprovata mancanza del possesso titolato dei terreni indicati nelle domande di aiuto che nella fattispecie esaminata risultavano falsamente dichiarati.

PUBBLICO IMPIEGO

I/00115/2017 – Atto di citazione seguito ad un procedimento istruttorio avviato a seguito della pubblicazione di un articolo di stampa sul sito del quotidiano on line repubblica.it in data 11 gennaio 2017 (“Roma, cuccagna Ama a netturbini e manager: aumenti a pioggia senza lavoro in più”), contenente la notizia specifica e concreta di un danno alle finanze pubbliche in relazione alla parziale applicazione del CCNL da parte dell'Azienda Municipale Ambiente S.p.A. ed in particolare, al differimento dell'entrata in vigore del nuovo orario di lavoro a 38 ore settimanali (in luogo delle 36 sino ad allora previste), con contestuale aumento della retribuzione e riconoscimento della retribuzione straordinaria.

A seguito di istruttoria alla Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Roma, appositamente delegata dalla Procura emergeva un danno alle pubbliche finanze. Ed invero l'amministratore unico decise di differire di ben due mesi la data di avvio del nuovo regime orario, riconoscendo peraltro, nello stesso periodo, quale lavoro straordinario quello prestato dalla 36ma alla 38ma ora. Le giustificazioni addotte – riorganizzazione dei servizi finalizzata ad una maggiore aderenza alle esigenze della città

e maggiore efficientamento (dei diversi provvedimenti organizzativi) – oltre che del tutto generiche e superficiali (ad anche di difficile intellegibilità, si pensi all’efficientamento “dei provvedimenti organizzativi”), appaiono pretestuose e destituite da ogni fondamento logico, giuridico ed economico.

L’applicazione del nuovo orario di lavoro a 38 ore settimanali con due mesi di ritardo rispetto alla data programmata a livello nazionale (1° gennaio 2017) ha determinato un aggravio di costi costituito quanto meno dai compensi erogati a titolo di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 5 marzo 2017, pari come visto ad €1.415.760,00, che non sarebbero stati sostenuti da AMA spa se l’allora Amministratore Unico avesse tenuto ferma in sede di contrattazione decentrata la decorrenza della nuova durata settimanale dell’orario lavorativo dal 1° gennaio; difatti, come riferisce l’azienda nella notizia di danno del 15 dicembre 2017, il prolungamento di due ore a settimana pro/capite avrebbe comportato un duplice effetto in termini di minor ricorso a prestazioni di lavoro straordinario; il primo di tipo aritmetico, dal momento che tutte le attività svolte tra la 36° e la 38° diventavano ordinarie e non straordinarie; il secondo di tipo pratico, considerato che l’allungamento dell’orario di lavoro, in generale, aumentava la possibilità che le esigenze prestazionali dell’azienda venissero soddisfatte dalla forza lavoro nell’ambito dell’orario ordinario;

Di tale pregiudizio deve essere chiamato a rispondere l’allora amministratore unico che unilateralmente ed arbitrariamente, contro gli interessi dell’azienda e senza consultare il direttore generale o i dirigenti preposti, il Collegio sindacale e, a quanto consta dagli atti, neanche l’azionista di riferimento (comune di Roma), ha posto in essere le condotte descritte invece di rappresentare e motivare l’esigenza aziendale di indifferibilità dell’orario di lavoro e di contenimento dei costi. Il danno stimato è pari ad **€500.000,00**.

I/00040/2018 - Atto di citazione conseguente alla condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico della società “Roma Metropolitane” per l’illegittimo licenziamento di un dirigente.

Il danno imputato al Presidente e a due componenti del CdA della società è stato calcolato nella complessiva somma di **€529.775,83**.

I/01678/2015 – Atto di citazione per il danno subito dalla ASL di Frosinone per l’illegittimo demansionamento di un dirigente sanzionato con sentenza del Tribunale del Lavoro di

Frosinone. Il danno quantificato in **€64.892,10** è stato posto a carico dei responsabili dell'Ufficio del personale e del Direttore Sanitario.

G/77156 – Atto di appello presentato avverso la sentenza 293/20 che ha respinto la richiesta risarcitoria connessa a vessazioni e demansionamento subiti da un sanitario dipendente dell'ospedale "Grassi" di Ostia ad opera del primario del reparto. Il sanitario in questione ha visto riconosciute le sue ragioni in sede civile con la condanna dell'Ospedale al consistente risarcimento del danno di cui si è chiesto il ristoro al primario responsabile delle pratiche vessatorie e del conseguente demansionamento per l'importo di **€294.469,87**.

I/00399/2017 – Atto di citazione relativo al danno susseguente all'attribuzione da parte di CONSIP spa di incarichi a legali esterni pur in presenza di una struttura dell'ente denominata "Direzione Legale e Societario" con un organico di 49 unità.

Il danno contestato ammonta ad **€4.178.863,50** ed è stato imputato agli amministratori pt di CONSIP e alla responsabile della predetta Direzione. Sul punto vale segnalare che già con la legge finanziaria 2019 è stato previsto che CONSIP debba avvalersi dell'Avvocatura di Stato per i contenziosi relativi agli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

I/01369/2016 – Invito a dedurre con cui è stato contestato, al direttore pt, un danno pari ad **€38.790,99** in relazione ad un contenzioso tra uno studente e il Conservatorio di Musica "Licinio Refice" di Frosinone

G/76444 – Atto di appello presentato avverso la sentenza 584/19 che ha respinto la richiesta risarcitoria connessa al danno procurato alle casse del Comune di Fiumicino dalla reiterata e continuativa attribuzione di incarichi professionali a legali esterni in assenza di previa verifica della presenza di idonee risorse all'interno dell'amministrazione per un danno stimato in **€365.200,00**.

G/76745 – Atto di appello presentato avverso la sentenza 534/19 che ha respinto la richiesta risarcitoria per i danni connessi all'affidamento da parte del Presidente dell'Ordine dei Biologi di incarichi professionali a propri familiari per un danno stimato in **€978.360,00**.

G/75915 – Atto di appello presentato avverso la sentenza 249/20 che ha respinto la richiesta risarcitoria per i danni conseguenti all'attribuzione da parte del Comune di Anzio di un incarico dirigenziale a soggetto privo del diploma di laurea richiesto nel bando della procedura comparativa. Il danno è stato quantificato in **€103.481,20**.

DIPENDENTI PUBBLICI – Danni da reato

I/00695/2014 – Atto di citazione conseguente all'istruttoria aperta dopo la pubblicazione di un articolo stampa in data 10.4.2014 (Il Sole24ore), contenente la notizia specifica e concreta della commissione di una serie di reati da parte di un dipendente dell'Equitalia-Area Sud-Lazio (sostituita dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ADER, ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate), da cui erano derivati ingenti danni alle pubbliche finanze sotto forma di minori introiti tributari.

Gli accertamenti istruttori delegati alla Guardia di Finanza-Nucleo Speciale Polizia Valutaria portavano ad accertare un vero e proprio sistema corruttivo, fondato sul sistematico mercimonio delle pubbliche funzioni, che ha consentito a numerosi imprenditori di ottenere prima la rateizzazione dei propri debiti con l'erario ed infine la loro cancellazione. Dai fatti descritti è derivato un rilevante danno alle pubbliche finanze, consistente nella mancata o minore riscossione delle somme dovute dagli imprenditori, complessivamente **€14.561.600,88**. Il danno all'erario, così individuato, è stato causato dal comportamento illecito del dipendente dell'Equitalia- Area Sud-Lazio, che ha reso possibile l'elusione delle cartelle esattoriali (relative ad imposte dirette e indirette e contributi previdenziali non versati), mediante l'accoglimento rapido di istanze di rateizzazione dei debiti anche in assenza dei requisiti richiesti, la consultazione e la stampa delle posizioni del contribuente, il monitoraggio dell'attività di riscossione dell'esattore, la sospensione, revoca o inibizione di procedure cautelari e/o esecutive.

Lo stesso dipendente risulta condannato in via definitiva per i reati di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri di ufficio e truffa aggravata ai danni dello Stato; risulta quindi un ulteriore danno certo ed attuale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER), succeduta a Equitalia – e comunque allo Stato - sotto forma di pregiudizio all'immagine che è stato quantificato in **€140.000,00**.

I/00398/2019 – Atto di citazione per il danno erariale conseguente all'illecita fruizione presso l' Ufficio di Tivoli di agevolazioni in materia di IVA in occasione dell'immatricolazione di autovetture usate provenienti dal mercato UE, indebitamente ammesse a fruire del regime tributario agevolato c.d. "a margine".

Dagli accertamenti istruttori disposti da questa Procura regionale è emerso che a seguito della rilevazione di alcune anomalie gestionali nelle procedure di immatricolazione delle autovetture presso l'Ufficio territoriale di Tivoli dell'Agenzia delle Entrate, è stato attivato un intervento di audit da parte della competente Direzione Regionale del Lazio-Settore Audit e Sicurezza, che ha portato alla redazione di n. 2 relazioni, di cui una principale (prot. 1220 del 28/04/2015) ed una integrativa (prot. 2188 del 24/07/2015); l'attività ispettiva ha consentito di acclarare il compimento di numerosi interventi illeciti sui sistemi informativi in dotazione all'Agenzia, posti in essere dal dipendente in servizio presso l'Ufficio di Tivoli, allo scopo di far usufruire vari soggetti, in assenza dei presupposti previsti, del regime agevolato c.d. "a margine" in materia di IVA, con conseguenti minori introiti per l'erario pari a complessivi €831.825,00, corrispondenti all'evasione di imposta sul valore aggiunto, calcolata sulla base dei valori dichiarati al PRA in occasione dell'immatricolazione delle auto.

Il cosiddetto "regime del margine", sorto in applicazione della Direttiva n.94/5/CE, recepita nel nostro ordinamento dal DL n. 41 del 23.02.1995 (conv. nella legge n.85/95) è diretto ad evitare i fenomeni di doppia imposizione, ossia a scongiurare che un bene usato (cioè, ai sensi della normativa citata, immatricolato da più di sei mesi e con percorrenza superiore ai 6.000 km) sul quale l'IVA sia già stata definitivamente acquisita, possa essere nuovamente sottoposto a tassazione all'atto della sua reintroduzione nel circuito economico in un diverso Paese dell'Unione; in tali ipotesi il corrispettivo pagato per l'acquisto di beni usati di provenienza da altro Stato membro non è assoggettato ad IVA, in quanto non costituisce acquisto intracomunitario: il cessionario italiano non sosterà all'acquisto nessuna imposta, mentre in sede di successiva rivendita dell'autovettura, applicherà l'IVA non già sull'intero corrispettivo derivante dalla cessione del bene, bensì sull'eventuale "margine" positivo tra il prezzo di vendita dell'operazione in oggetto e il prezzo di acquisto del veicolo;

Il danno all'erario è stato causato dal comportamento illecito del dipendente che ha reso possibile l'evasione delle imposte, mediante la commissione di numerose condotte illecite, istruendo le pratiche in questione mediante accesso (abusivo, in quanto non più autorizzato, come detto) al sistema informatico dell'Agenzia denominato "Banca

dati Motorizzazione” e ammettendo gli acquisti al regime agevolato in mancanza dei requisiti e presupposti; in particolare, è stata accertata, tra l’altro, l’assenza di protocollazione delle istanze di immatricolazione, la mancanza della traduzione giurata, laddove prevista, l’assenza dell’indicazione in fattura del riferimento “operazione soggetta a iva del margine”, l’assenza o incompletezza nel fascicolo della carta di circolazione e della fattura stessa, la mancata sottoscrizione dell’istanza di immatricolazione, assenza del visto del responsabile e, più in generale, la mancata verifica dei presupposti sostanziali (veicolo usato, persona fisica). Dai fatti sin qui descritti è derivato un rilevante danno alle pubbliche finanze, consistente nella minore riscossione dell’imposta sul valore aggiunto, complessivamente pari ad **€ 831.825,00**, determinato con riferimento ai telai delle autovetture la cui richiesta di immatricolazione è stata istruita dal dipendente infedele e per i quali gli uffici competenti hanno accertato l’indebita fruizione del regime del margine.

I/00436/2019 – Atto di citazione conseguente alla denuncia a carico di un ex dipendente dell’AISI, per danno (all’immagine e) da disservizio causato dalla rivelazione dei contenuti di una attività di indagine appresa per ragioni del suo ufficio.

In particolare, dalla relazione del Direttore dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmessa è emerso che nell’ambito del procedimento penale n. 44630/2016 in essere presso la Procura del Tribunale di Roma nei confronti di altri soggetti (Amara Piero e Calafiore Giuseppe) ed a seguito delle dichiarazioni rese dagli stessi in merito all’attività svolta da un ex dipendente dell’AISI, è stato accertato che questi forniva informazioni riservate e documenti riservati o coperti da segreto di ufficio dietro elargizione di denaro (circa 30.000 euro); veniva pertanto avviato il procedimento penale n. 10841/2018 a carico di quest’ultimo.

In sostanza, l’ex dipendente dell’AISI (poi collocato in quiescenza dall’8.8.2018), abusando dei poteri di funzionario dell’Agenzia, sottraeva temporaneamente gli originali di atti e documenti classificati riservati concernenti la sicurezza dello Stato, li fotocopava e carpiva le copie, detenendole presso la sua abitazione.

Per i fatti appena esposti l’ex dipendente dell’AISI – che non ha mai fornito spiegazioni della sua condotta e del possesso del passaporto e dei documenti, limitandosi ad affermare di averli fotocopiati per esigenze formative - è stato condannato dal Tribunale penale di Roma con sentenza n. 449 del 12.4.2019 resa in sede di giudizio abbreviato - e confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 11697/2019

del 28.10.2019 (pende ricorso in Corte di Cassazione) - ad anni 3 e mesi 4 di reclusione oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5 per i reati di cui all'art. 497 c.p. "possesso e fabbricazione di documento di identificazione falsi"; inoltre, nell'ambito del procedimento penale n. 30421/2019 RGNR, è stato disposto in data 12.7.2019 il giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 61 e 255 c.p. "soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato" (prima udienza il 23.10.2019).

Dai fatti sin qui descritti è derivato un danno alle pubbliche finanze, consistente nel disservizio arrecato all'Ente di appartenenza complessivamente pari ad **€61.982,99**, determinato con riferimento alla retribuzione mensile, netta ed effettiva, percepita dall'ex dipendente pubblico nell'intero periodo in cui si è verificata la condotta illecita. Il danno all'immagine non risultava azionabile allo stato degli atti (mancanza di sentenza di condanna per reati contro la pa passata in giudicato).

I/01250/2014 – Atto di citazione con cui è stato contestato ad agenti della Polizia di Stato il danno da disservizio, quantificato in **€58.000,00** conseguente al procedimento penale aperto a loro carico per il reato di concussione e violenza sessuale.

I/00409/2019 – Atto di citazione conseguente ad attività di polizia giudiziaria riguardante alcuni illeciti concernenti la cancellazione di fermi amministrativi pendenti su veicoli in virtù di documentazione attestante la fittizia vendita a terzi del bene gravato dal vincolo, certificata da funzionari comunali abilitati all'autenticazione delle firme, ovvero da responsabili delle agenzie S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista) mediante l'apposizione, sui documenti afferenti alle predette cessioni, di una data antecedente al preavviso di fermo, in modo da eludere la misura cautelare.

La Tenenza di Fiuggi della Guardia di Finanza relazionava ulteriormente sull'esito degli accertamenti delegati, riferendo che il riscontro tra la documentazione acquisita presso i vari uffici comunali o agenzie "STA" e quella esibita aveva consentito di acquisire gli elementi probatori che, corroborati anche dalle dichiarazioni rese in atti dalle persone coinvolte a vario titolo nelle indagini (venditori, acquirenti, titolari di agenzie di pratiche auto, concessionarie, etc.), hanno comprovato l'esistenza dei numerosi illeciti. Le investigazioni hanno consentito di accertare la sussistenza di un sodalizio criminoso, operante in diverse località delle province di Frosinone e Roma, composto da soggetti esercenti l'attività di commercio di autovetture, sia in forma individuale che societaria,

attivi nella ricerca di veicoli gravati da uno o più fermi amministrativi e nell'individuazione dei relativi proprietari, per poi proporre a questi ultimi di farsi cedere gli autoveicoli sui quali era stato apposto il fermo, ad un prezzo esiguo, ovvero, in taluni casi, senza il versamento di corrispettivi, in quanto i proprietari si prestavano alla cessione dei veicoli restando soddisfatti, esclusivamente, della cancellazione del gravame fiscale.

Nei casi più gravi, i veicoli sono stati sottratti alla proprietà e/o alla disponibilità dei legittimi titolari, ovvero aventi diritto, all'insaputa degli stessi, allorché questi ultimi, dopo aver concentrato ed affidato il proprio veicolo presso terzi a causa di guasti meccanici o di sinistri stradali, ne hanno tralasciato la riparazione, a causa di indisponibilità finanziarie o per la gravità del danno o, in un caso, per disagi psichici, ed i veicoli sono stati falsamente intestati a terzi, riparati e rivenduti.

Conclusivamente, l'attività investigativa ha consentito di individuare nr. 85 falsi atti di vendita, finalizzati ad ottenere, illecitamente, la cancellazione dei fermi amministrativi iscritti sui veicoli, per un valore complessivo dei vincoli ed un importo complessivo del corrispondente pregiudizio erariale subito o subendo dagli Enti pubblici coinvolti nella vicenda pari ad **€1.124.880,67**. Il danno erariale deriva dal fatto che nella fattispecie il superamento del fermo amministrativo non avveniva con l'assolvimento della pretesa erariale da parte degli acquirenti (debiti IVA, IRPEF, bollo auto, contravvenzioni al codice della strada, tasse locali, etc.), bensì con la formalizzazione fraudolenta di un atto di vendita recante data antecedente al fermo amministrativo, con la fattiva collaborazione di pubblici ufficiali autenticatori (funzionari comunali o appartenenti ad uffici S.T.A. - Sportello Telematico dell'Automobilista) i quali, attestando dolosamente il falso, certificavano l'esecuzione di atti di vendita nella realtà mai avvenuti o avvenuti in luoghi e/o date diverse da quelli certificati e comunque non alla presenza del pubblico ufficiale autenticatore.

I/00008/2019 – Atto di citazione con cui è stata contestato ad un funzionario del Ministero della Cultura l'appropriazione delle somme di denaro derivanti dell'incasso dei biglietti dei Musei di Formia e di Sperlonga. Il danno erariale ammonta ad **€86.039,00**.

I/00279/2015 – Invito a dedurre (al momento della stampa è stata depositata la citazione) con cui è stato contestato ad un dipendente della ASL Roma E il danno all'immagine per l'importo di **€25.000,00** conseguente alla condanna penale, passata in giudicato, per il reato di concorso nel delitto di corruzione posto in essere dal medesimo in qualità di

ispettore presso lo SPRESAL (servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell'ASL ROMA E, avendo lo stesso ricevuto da diversi imprenditori la complessiva somma di euro 11.400,00, quale compenso illecito per non rilevare gli abusi edilizi presenti nei cantieri di pertinenza dei medesimi dislocati nel territorio dei Municipi di Roma Nord, non accertando l'esistenza di molteplici violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro, in guisa da determinare in favore degli stessi l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nel non essere soggetti all'applicazione delle sanzioni per le inosservanze della normativa antinfortunistica.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine si è evidenziata "la giuridica necessità di determinare l'entità del risarcimento del danno con riferimento alla dimensione della lesione dell'immagine, quale individuabile in base ai criteri oggettivi, soggettivi e sociali" elaborati dalle Sezioni riunite sin dal 2003 (così Corte dei conti, Sezione III c.le, 1.2.2012, n.160, che riprende la precedente pronuncia n. 143/2009), tanto che si è osservato come *"nel caso concreto, i fatti per cui è causa hanno avuto ampio eco sui quotidiani, anche a diffusione nazionale, tanto che il presente procedimento trae origine proprio dalla notizia apparsa sul Corriere della Sera, in data 24/02/2015, nella parte dedicata alla cronaca di Roma, in cui si è rappresentata la diffusione della corruzione negli Uffici tecnici del Campidoglio e la ramificazione del giro di tangenti per i lavori di costruzione e ristrutturazione nei Municipi di Roma Nord. Inoltre, va sottolineato come la condotta del dipendente non sia stata una condotta singola ed isolata, bensì si inserisce in un sistema collettivo in cui il mercimonio della pubblica funzione era assunto a regola aurea". Infatti, non solo risultano coinvolti altri ispettori dello SPRESAL - nei cui confronti ci si riserva la facoltà di agire in giudizio, non essendo allo stato ancora intervenuto un giudicato penale di condanna nei loro confronti - ma altresì la medesima condotta si è ripetuta con modalità analoghe nei controlli operati in numerosi cantieri, disvelando un modus procedendi improntato ad illegalità ed a dispregio di regole delicatissime quali quelle in tema di sicurezza sul lavoro, che ha di certo comportato un possibile pericolo all'incolumità di persone e all'integrità degli edifici in costruzione o in corso di ristrutturazione, fonte di gravissimi danni patrimoniali da disservizio, pur non accertati dall'istruttoria compiuta in questa sede".*

I/00339/2018 – Invito a dedurre con cui è stato contestato ad un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, la condotta illecita finalizzata a consentire ad altri l'approvvigionamento di 25 ricettari da ritirare presso la ASL, dietro la promessa di

compenso con il patto che il sanitario avrebbe acconsentito alla stabile contraffazione delle impegnative con la propria sottoscrizione e l'utilizzo del nominativo di suoi pazienti, manlevando i partecipi da ogni responsabilità mediante assunzione dell'impegno a riconoscere come autentiche le impegnative spese presso le farmacie.

Al predetto, pertanto, oltre al danno per le casse regionali quantificato in complessivi €99.891,30 si è addebitato, altresì un'ulteriore voce rappresentata dal danno da disservizio, ovvero quel nocimento correlato al minor risultato conseguito dall'apparato organizzativo, a seguito di un'omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente danno in termini di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa o comunque cagionato dal comportamento illecito del dipendente che abbia deviato o comunque compromesso i processi organizzativi e funzionali dell'ente ed abbia pertanto distolto energie dal perseguimento dei fini istituzionali, determinando una riduzione dell'efficienza dell'azione amministrativa. Complessivamente la richiesta risarcitoria di cui all'atto di invito a dedurre ammonta ad **€104.981,30**.

G/76851 – Atto di appello proposto avverso la sentenza 19/20 che ha respinto la domanda risarcitoria per i danni causati dai responsabili dell'Albo dei Concessionari della Riscossione per non aver adottato con tempestività i provvedimenti necessari alla sospensione o cancellazione dall'Albo della società "Tributi Italia" che non riversando nelle casse dei comuni concessionari le somme riscosse ha causato un danno stimato in **€28.364.728,87**.

I/01801/2010 – Invito a dedurre con cui è stato contestato ad un gruppo di militari il danno, quantificato in **€1.078.718,96**, in relazione ad attività di concussione riferita a gare di appalto per l'approvvigionamento di beni e servizi.

I/00245/2018 – Invito a dedurre con cui è stato contestato, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna, il danno all'immagine per **€2.400.000,00** in relazione al reato di concussione perpetrato in occasione di gare di appalto bandite dal Ministero della Difesa.

DIPENDENTI PUBBLICI - Danni da attività incompatibili o non autorizzate

I/00177/2019 – Atto di citazione con cui, a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza, è stato contestato un danno erariale in relazione a violazione della normativa in

materia di esclusività del rapporto di impiego di cui all'art. 1 commi da 56 a 65, della legge 23.12.1996, n. 662 e all'art. 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

In particolare, dalla predetta notizia di danno e dalle successive informative è emerso che il sanitario, dipendente pubblico quale docente universitario in regime di tempo pieno presso l'Università "Sapienza", nonché medico in rapporto di esclusività prima con il Policlinico Umberto I e poi con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Sant'Andrea, ha svolto regolarmente presso le cliniche private MATER DEI S.p.A. e PAIDEIA S.p.A., prestazioni di medico anestesista, quale membro di un'équipe di sala operatoria, regolarmente autorizzate dall'Ospedale Sant'Andrea e correttamente eseguite nell'ambito delle Attività Libero Professionale Intramuraria in forma c.d. allargata.

Lo stesso sanitario ha inoltre effettuato numerose collaborazioni occasionali di "consulenza tecnico-scientifica" presso le medesime case di cura, in relazione alle quali tuttavia sono state rilevate numerose irregolarità in ragione dell'assenza della preventiva autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs 165/2001 ovvero che le stesse prestazioni non abbiano rivestito natura occasionale a non abbiano avuto ad oggetto attività consulenziali di natura tecnico-scientifica, ma siano state connotate dai caratteri della continuità e della concretezza, in particolare dallo svolgimento di attività diagnostica e terapeutica, tipiche della prestazione sanitaria, con l'accertata presenza giornaliera di almeno tre ore presso la struttura privata.

In particolare, dagli accertamenti istruttori svolti dalla Guardia di Finanza è emersa la palese difformità tra l'attività realmente svolta e quella dichiarata in sede di autorizzazione: a differenza di quanto rappresentato dall'interessata, difatti, le attività espletate presso le cliniche private non avevano ad oggetto consulenze di tipo tecnico-scientifiche, ma, comportando l'assidua frequentazione della struttura (almeno tre ore al giorno, il c.d. "accesso") e l'erogazione di prestazioni di tipo medico-sanitario (anestesia e rianimazione, gestione di urgenze intra ed extra ospedaliere) – come comprovato dalle dichiarazioni in atti della stessa dipendente pubblica e dalla documentazione raccolta presso le strutture private - configurano palesemente lo svolgimento di attività libero professionale, volta cioè a "fornire risoluzione a problematiche concrete".

Il danno complessivo contestato ammonta **€ 262.030,89** e corrisponde, ai sensi della normativa vigente, ai compensi illegittimamente percepiti per l'attività svolta in assenza di autorizzazione, ovvero per le attività svolte diverse da quelle autorizzate, oltre alle somme corrispondenti alla percezione della retribuzione prevista per il rapporto di

impiego a tempo pieno, in luogo del minore importo previsto per il personale pubblico che opta per il tempo definito, come era d'obbligo nella fattispecie in virtù della assiduità e frequenza della prestazione di attività lavorativa a favore di soggetti terzi.

I/00032/2020 – Atto di citazione per danno subito dall'Automobil Club Italia per € **284.834,72** a causa dell'attività extraistituzionale posta in essere da un dipendente dell'ente senza la preventiva autorizzazione.

La collaborazione generica in un'attività di editing per la produzione di testi di canzoni e di spettacoli televisivi e dal vivo non rientra nella attività liberamente esercitabili dal dipendente pubblico, di cui all'art. 53 comma 6 del D.lgs. 165/2001.

L'attività esterna non autorizzata di un dipendente che ha effettuato una continuativa opera di editing e collaborazione di varia natura nella produzione di testi scritti, senza acquisirne diritti d'autore, costituisce attività incompatibile e causa un danno all'erario pari agli emolumenti percepiti e non riversati nel conto dell'amministrazione di appartenenza.

I/00033/2010 – Atto di citazione per la violazione del principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego in relazione alle attività poste in essere, senza la prescritta autorizzazione, da parte di un dipendente ACI. Il danno all'ente è stato quantificato in **€75.000,00**.

G/77182 – Atto di appello presentato avverso la sentenza 504/20 che ha respinto la richiesta risarcitoria conseguente all'espletamento di un incarico extra istituzionale di un professore universitario a tempo definito.

La Procura ha impugnato l'assoluzione per asserita mancata dimostrazione del danno, evidenziando l'erroneità degli assunti posti sulla base di una non corretta interpretazione dell'art. 60 DPR 3/1957 e dell'art. 53, comma 7 D.lgs 165/2001.

Ed invero contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la fattispecie di responsabilità amministrativa - conseguente allo svolgimento di attività assolutamente incompatibili e non autorizzabili prevista dall'art. 53 comma 1 del D.lgs 165/2001, mediante rinvio all'art. 60 DPR 3/1957 - ben può essere regolata secondo la disposizione di cui ai commi 7 e 7 bis del citato articolo. In tal senso si è espresso l'orientamento ad oggi maggioritario della giurisprudenza della Corte dei conti, tanto nel

caso in cui l'attività d'impresa e le cariche societarie siano state rivestite da docenti a tempo pieno che a tempo definito.

La fattispecie dannosa individuata dal legislatore al comma 7-bis dell'art. 53, letto in stretta connessione con il precedente comma 7, si riferisce tanto all'ipotesi dell'incarico espletato in assenza di autorizzazione quanto all'ipotesi dell'incarico non autorizzabile (in termini, tra le altre, Corte Conti, Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 56; id., Sez. I, 4 maggio 2018, n. 192; Sez. Toscana 152/2020 ed incidentalmente anche SS.RR. 26/2019/QM). Il danno contestato ammonta ad **€259.567,15**.

GIUDIZI DI CONTO

La materia del giudizio di conto rimane di rilievo per l'accertamento della regolarità nel maneggio del denaro pubblico. Per questo motivo a partire dallo scorso anno sono state implementate le attività di competenza della Procura per valorizzare ancora di più questo strumento di analisi e verifica del corretto andamento delle gestioni pubbliche.

In quest'ottica si devono segnalare le seguenti fattispecie sollevate in sede conclusionale sui giudizi di conto.

G.77216 (MUSEO TUCCI) La Procura ha sollevato la problematica preliminare della mancata sottoscrizione del conto nonché di una possibile gestione di fatto da parte dell'Assistente amministrativo di Area II, il cui rendiconto risulta sottoscritto e parificato dal Sovrintendente. La sezione in accoglimento dei rilievi ha disposto ulteriori accertamenti istruttori con ordinanza n. 175/2020.

G.77217-77218 (PALAZZO ALTIERI) La Procura ha concluso per l'irregolarità dei conti e liquidazione del debito dell'agente contabile, in subordine per un supplemento istruttorio necessario ad appurare quanti biglietti da €. 1 fossero stati distribuiti. Gli atti del G. 77218 sono stati restituiti al giudice designato perché provveda all'acquisizione della documentazione analitica giustificativa dei biglietti venduti a prezzo ridotto (Ord. 163/2020). Il G. 77217 è stato definito con sentenza n. 566/2020.

G.77241-77241 (IVASS) La Procura ha espresso le proprie conclusioni solo sulla questione preliminare (non risultando depositati i conti né la documentazione a corredo) chiedendo di accertare la qualità di agente contabile dell'economista e del tesoriere

dell'IVASS in quanto le entrate dell'IVASS - ente pubblico, istituito dall'art. 13 D.L. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012, in sostituzione dell'Isvap - sono costituite principalmente dai versamenti dei contributi previsti dal Codice delle Assicurazioni Private. Ai sensi del predetto Codice, il contributo di vigilanza è dovuto dagli intermediari (persone fisiche e giuridiche) iscritti nelle sezioni A, B, C, D ed F del RUI ed è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato sentito l'IVASS. Il decreto è pubblicato entro il successivo 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.

In accordo con la costante giurisprudenza contabile pronunciata in casi analoghi, a tali entrate può essere riconosciuta natura parafiscale sia avuto riguardo alle modalità di afflusso di tali mezzi finanziari al bilancio dell'Ente sia avuto riguardo alla finalizzazione di tali risorse alle funzioni di interesse pubblico generale affidate all'Ente dalla legge.

In tal senso, infatti, si rileva che il contributo di vigilanza annuale non è riconducibile all'autonomia impositiva dell'IVASS, dal momento che ad esso compete soltanto la riscossione della prestazione dovuta per legge e determinata nel quantum con decreto del MEF. Pertanto - stante la natura di ente pubblico dell'IVASS e la natura pubblica sia delle risorse finanziarie gestite, come sopra rappresentato, che del servizio reso - si ritiene che i tesoriери o i cassieri dell'istituto incaricati mediante convenzione di riscuotere e di pagare, gli economi e i consegnatari incaricati dell'erogazione delle spese e della gestione dei beni di proprietà dell'ente, siano tenuti alla resa del conto giudiziale.

G.77554 (AMA) La Procura ha svolto le conclusioni chiedendo di disporre - ai sensi dell'art. 149 c.1. cgc - la restituzione degli atti al giudice delegato come relatore affinché prosegua l'istruttoria per l'acquisizione di documenti ritenuti necessari per le verifiche di cui ai punti 3.2 e 4.1 della premessa e di rinviare l'udienza per la decisione a data fissa con termine alla parte per eventuale difesa e successivo termine al PM per integrare le conclusioni.

In via subordinata, qualora ritenga il giudizio maturo per decisione - preso atto del deposito di n. 2 bonifici, rispettivamente di € 631.246,27 e € 825.055,85, quale parziale riversamento del carico - dichiarata la irregolarità del conto e accertato l'omesso riversamento di quanto dovuto, condannare l'agente contabile alla restituzione delle somme mancate che, allo stato degli atti, risultano pari all'intera somma incassata di € **25.317.279,88**, oltre interessi e spese. Con Ordinanza n. 174/2020 la Sezione ha dichiarato AMA agente contabile esterno e per l'effetto il responsabile della riscossione

dell'AMA s.p.a. dovrà provvedere a compilare nuovamente il conto attenendosi al modello di riferimento (Modello 21 previsto dal DPR n. 194/1996) con la specifica indicazione delle registrazioni di riscossioni e versamenti e, in allegato, la descrizione degli importi e i relativi documenti contabili (ricevute d'incasso e quietanze di versamento in tesoreria) idonei a raffigurare, in modo completo, la gestione rappresentata nonché a predisporre una nota di osservazioni a dimostrazione delle irregolarità riscontrate; che il conto giudiziale relativo all'esercizio 2018, in attuazione dell'art. 139 e ss. del c.p.c., sia trasmesso a questa Sezione munito della dichiarazione di parifica (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute) a cura della stessa amministrazione (Dirigente dell'AMA s.p.a preposto alla redazione dei documenti contabili societari); della relazione degli organi di controllo interno, nonché della verifica di regolarità amministrativo contabile effettuata dai competenti uffici di controllo di Roma Capitale.

G.78179 (CONSOLATO MARACAIBO) La Procura ha rilevato la non conformità dei prospetti presentati al modello legale del conto giudiziale e pertanto ha chiesto: in via preliminare, di ordinare l'integrazione delle tabelle excel con un prospetto riepilogativo finale del conto in dare ed avere, redatto per competenza e per cassa, idoneo ad evidenziare riassuntivamente i risultati della gestione in esame, con annotazione - per entrambi i conti n. 46525 e n. 46526 - dei successivi versamenti che hanno ripianato il debito risultante alla data del terzo trimestre 2017; nel merito, pronunciare il discarico dell'AC relativamente al conto n. 46525 Percezioni consolari - valuta – bolivares, e al conto n. 46526 Percezioni consolari - valuta Eur.

Ad ulteriore conferma della rinnovata attenzione che l'Ufficio di Procura intende dedicare al giudizio di conto si segnalano i seguenti due atti di appello che hanno dedotto alla cognizione del giudice di secondo grado rilevanti questioni procedurali attinenti alla regolare formazione del contraddittorio processuale oltre a significative questioni di merito.

Sent. 44/2020 [G.77111] e Sent. 48/2020 [G.77112] (in tema di giudizi di conto e poteri del PM)

La Procura ha dedotto la nullità delle sentenze per aver erroneamente ritenuto insussistente il dovere di astensione del giudice relatore del giudizio, e per l'effetto

respinto la correlata richiesta di sostituzione del predetto da parte del PM per la specifica situazione di incompatibilità causata dallo stesso giudice che aveva espresso e anticipato il proprio convincimento in un atto processuale “abnorme” non previsto dall’ordinamento. La Procura appellante ha inoltre eccepito la violazione del principio del contraddittorio; del principio del giusto processo (art. 4 c.g.c.) e delle prerogative e poteri del PM (art. 148, commi 3 e 4 c.g.c.); dell’art. 1 norme di att. c.g.c. e dell’art. 6 c.g.c..

Nel merito è stata dedotta violazione e falsa applicazione del principio della continuità del bilancio in relazione agli artt. 22 comma 2, 24, 28, 33, 626, commi 2 e 4, 628 del RD n. 827/1924, nonché dell’art. 53 DPR 167/2006 recante Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 4 novembre 2000, n. 331.

GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE

Sul tema è opportuno segnalare la seguente sentenza

Sent. 2/2021 [G.77454] proposto dal Consorzio di Bonifica Pratica di Mare nei confronti di Ader- Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti riguardo alla domanda, proposta con giudizio ad istanza di parte, inerente la differenza tra i contributi di bonifica la cui riscossione è stata affidata al concessionario e quanto da questi riversato al Consorzio.

E’ inammissibile la domanda proposta con giudizio ad istanza di parte avente ad oggetto il rapporto dare-avere tra l’ente creditore e il concessionario per la riscossione qualora sia ancora in corso l’attività di riscossione e non sia scaduto il termine per la dichiarazione di inesigibilità, tenuto conto della natura tributaria dei contributi consortili di bonifica.

L’indicazione delle diverse fattispecie prima enucleate non è evidentemente esaustiva del lavoro svolto, pur nelle ricordate difficoltà, nel corso del 2020. Ed invero bisogna segnalare diversi inviti a dedurre ed anche qualche citazione in materia di sinistri nell’attività sanitaria, alcuni dei quali hanno comportato la morte del paziente, con la contestazione all’operatore sanitario del danno indiretto configurabile nel connesso risarcimento corrisposto dalle Aziende sanitarie alle vittime dell’errore medico. Si tratta di casi risalenti nel tempo frutto di singole responsabilità acclarate in ambito penale e

conseguenti a comportamenti connotati da colpa grave dove la Procura regionale può avvalersi, in fase istruttoria, della consulenza del Collegio medico legale istituito presso la Corte dei conti.

Numericamente significative sono stati anche gli inviti a dedurre relativi al mancato riversamento da parte dei titolari di esercizi alberghieri della tassa di soggiorno alle casse comunali. Anche in questo caso si tratta di casi risalenti nel tempo che hanno causato un cospicuo danno, da mancata entrata, al Comune di Roma. Sul punto vale segnalare che in qualche caso l'azione della Procura ha comportato il sollecito riversamento delle somme con ristoro alle casse comunali.

Assai numerose sono state le istruttorie relative al mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto quasi tutte concluse con la citazione a giudizio del titolare della concessione.

Bisogna anche segnalare che la Procura ha sollevato regolamento di competenza nel seguente giudizio in tema di nesso tra giudizio civile e contabile.

G. 77085 La Procura ha impugnato l'ordinanza di rinvio a nuovo ruolo disposta in udienza nel giudizio in epigrafe deducendo che il provvedimento impugnato, pur apparentemente strutturato come ordinanza istruttoria, non sia affatto motivato da siffatte esigenze, quanto piuttosto da un presunto nesso tra giudizio civile pendente e quello amministrativo-contabile, che non legittima la stasi del processo né necessaria né facoltativa/discrezionale, stante l'assenza dei rispettivi presupposti di legge.

E' stata altresì eccepita l'inammissibilità e l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, qualora il provvedimento fosse inteso quale sospensione discrezionale, apparentemente motivata da esigenze istruttorie.

GIUDIZI IN ATTESA DI DEFINIZIONE

La Procura è in attesa della sentenza, all'esito della relativa udienza svoltesi nel novembre del 2020, sulla questione cd Mafia Capitale.

Come noto la Procura regionale, a seguito di denuncia, costituita dalla relazione conclusiva dei lavori della Commissione d'Accesso su Roma Capitale istituita dal Prefetto Gabrielli e trasmessa a questa Procura in data 17 settembre 2015 ha avviato una complessa attività istruttoria sulle vicende relative al totale asservimento di interi settori

dell'amministrazione capitolina all'interesse di taluni soggetti privati con un danno complessivo stimato a carico del comune di Roma nella somma di **€19.864.398,61**

L'indagine ha portato alla luce una associazione criminale che si avvaleva della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivava, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Il concreto svolgimento delle condotte illecite ha connotato illecitamente, in alcuni casi per lunghi anni, intere gestioni pubbliche (nell'ambito di AMA Spa, di EUR Spa, del Dipartimento tutela ambientale e protezione civile del comune di Roma – servizio programmazione e gestione verde pubblico; del Dipartimento promozione servizi sociali, sussidiarietà e salute; del settore abitativo e del dipartimento patrimonio), e ciò a prescindere dal modulo organizzatorio concretamente adottato (societario o classico), piegando la stessa attività d'indirizzo politico ad interessi privati.

La connotazione complessivamente illecita – per di più prolungata e reiterata nel tempo - della gestione degli approvvigionamenti in interi settori della pubblica amministrazione, nonché, come appena detto, della stessa attività d'indirizzo politico e di assunzione delle relative decisioni, fino a quella di finanziamento della spesa, ha comportato la negazione alla radice dello svolgimento della stessa funzione pubblica cui erano preposti i soggetti destinatari del presente atto, producendo gravissimi pregiudizi economici, rilevanti sotto due differenti profili: un danno patrimoniale per la lesione del principio e delle norme a tutela della concorrenza e un danno patrimoniale da disservizio per violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Entrambe le voci di danno in considerazione rilevano come effetto non già di un singolo comportamento illecito, ma di una serie continuata di condotte deviate, la cui sistematicità e complessità connota, a tal punto, le vicende da costituire il nucleo essenziale dello stesso nesso di causalità (e dell'elemento psicologico) rispetto agli eventi di danno.

Nel corso del corrente anno verranno a definizione due importanti questioni oggetto di un complesso iter processuale.

Ed invero a seguito delle impugnative proposte dalla Procura regionale sono state emesse due importanti decisioni che, previa riassunzione del giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale del Lazio, consentiranno di definire, nel merito, due vicende particolarmente complesse di cui questo Ufficio si è a lungo occupato negli scorsi anni.

In particolare.

La Corte di Cassazione con sentenza 2157 depositata il 1° febbraio 2021 ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Procura, ex art. 207 c.g.c., avverso la sentenza n. 50/2019 del 7 marzo 2019 della Prima Sezione d'Appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione nei confronti di tutti i convenuti [MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC più altri dirigenti pubblici del MEF] nel giudizio di responsabilità per i danni (pari ad **€3.943.913.732,13**) causati dalla illecita negoziazione, chiusura anticipata e contestuale ristrutturazione da parte del MEF di alcuni derivati con la banca estera di Morgan Stanley.

La Terza Sezione d'Appello con sentenza n.10 pubblicata il 13 gennaio 2021, in accoglimento del gravame della Procura ha dichiarato la competenza della Sezione giurisdizionale del Lazio sul giudizio di responsabilità intentato a carico di numerosi funzionari pubblici in ragione dei lavori di realizzazione della linea metropolitana "METRO C" con un danno stimato pari ad **€221.496.718,98**.

In questa sede bisogna dare conto anche della sentenza n. 94 pubblicata il 9 febbraio 2021 con cui la Sezione giurisdizionale ha respinto la domanda risarcitoria nei confronti dei presunti responsabili dei danni derivanti dall'occupazione ultradecennale dell'immobile di proprietà pubblica sito in Roma, via Napoleone III, n. 8 (un intero edificio di sei piani) da parte dell'associazione non riconosciuta "CasaPound" e di altri soggetti. Il bene immobile, di proprietà dello Stato, appartiene al patrimonio indisponibile ed era (è) in uso governativo al (ex) Ministero della Pubblica Istruzione – Ispettorato per l'istruzione Media non Governativa (poi MIUR), il quale lo ha utilizzato per oltre quarant'anni, per le proprie finalità istituzionali, come sede di alcuni uffici dell'Amministrazione centrale.

Ad avviso della Procura l'occupazione sarebbe stata tollerata senza peraltro che né il titolare del diritto di uso governativo (MIUR) né il titolare dei diritti demaniali (Agenzia), abbiano mai avviato le azioni amministrative, civili e penali del caso, finalizzate allo sgombero e al risarcimento dei danni e senza che entrambi i predetti soggetti pubblici, in attesa che lo sgombero venisse realizzato, si siano preoccupati di richiedere all'associazione occupante e ai singoli occupanti il pagamento dell'indennità di occupazione (dapprima in via amministrativa e, ove non corrisposta, attivando le conseguenti iniziative di natura contenziosa).

La Procura ha contestato un danno concreto e attuale alle pubbliche finanze derivante dal mancato utilizzo o messa a reddito dell'immobile occupato, con relativa perdita economica per le finanze pubbliche, calcolata utilizzando quale parametro di quantificazione l'ammontare complessivo dei canoni che si sarebbero dovuti riscuotere da CasaPound e dalle famiglie occupanti nel periodo dal 1° aprile 2004 al 31 maggio 2019.

L'Ufficio sta attentamente valutando le motivazioni della sentenza per decidere in ordine ad una eventuale impugnativa che valorizzi il danno derivante dalla perdita di disponibilità del bene pubblico secondo la metodologia del "criterio reddituale" [nella specie nell'atto di citazione era stato contestato un danno in via principale consistente nel mancato e perdurante inutilizzo del bene immobile pubblico (in luogo dell'uso governativo o della locazione) e stimato in **€4.507.092,00** e un danno in via subordinata pari alle somme che si sarebbero dovute riscuotere a seguito delle omesse azioni civili e penali volte ad ottenere l'indennità di occupazione o il risarcimento dei danni pari ad **€3.448.281,06**.

Al termine di questo parziale excursus su quanto fatto dalla Procura devo segnalare anche il proficuo lavoro portato avanti dalla nostra struttura di monitoraggio sull'esecuzione delle sentenze di condanna. L'Ufficio svolge attività di sollecitazione e verifica di quanto fanno le Amministrazioni pubbliche per dare seguito alle sentenze di condanna di propri dipendenti; il lavoro della Procura si intensifica anno dopo anno e per il 2020 si deve registrare, nonostante il generale rallentamento delle attività causato dalla pandemia, il lusinghiero risultato del recupero di somme pari a circa 17 milioni di euro.

Sul punto vale segnalare un fenomeno che anche in termini quantitativi sta assumendo proporzioni di rilievo e che perciò meriterebbe particolare attenzione. Mi riferisco ai frequenti casi in cui l'Amministrazione danneggiata si trova nell'impossibilità di recuperare l'intero importo della condanna per mancanza delle liquidità necessarie da parte del soggetto debitore. In queste circostanze capita che alla stessa Amministrazione danneggiata venga prospettata la possibilità di incamerare comunque una somma di danaro, da definire in via transattiva ed a chiusura del contenzioso. Attualmente il contesto normativo pone ostacoli spesso insormontabili per percorrere questa via di definizione ma, ad avviso di chi scrive, sarebbe necessaria una ponderata regolamentazione normativa di queste fattispecie che consenta, a determinate condizioni (ad es. l'incameramento di una somma di importo comunque non inferiore al 60% della

condanna) di addivenire alla conclusione della transazione e all'incameramento delle somme. A titolo puramente esemplificativo segnalo che nel corso del 2020 alle diverse Amministrazioni pubbliche danneggiate sono state prospettate ipotesi di transazione cui non è stato possibile dare ulteriore corso che, pur in presenza di uno stringente quadro regolatorio, avrebbero consentito di incamerare circa 16 milioni di euro.

CONCLUSIONI

Come ho detto all'inizio di questo mio intervento la giornata dell'inaugurazione dell'anno giudiziario serve anche a delineare la linea di condotta dell'Ufficio nell'anno appena iniziato che dovrà necessariamente tenere conto del contesto legislativo determinato dall'entrata in vigore del art. 21 del dl semplificazione e dall'auspicato avvio dei programmi di spesa legati al Piano di Ripresa e Resilienza.

La Procura certamente si dedicherà ai necessari approfondimenti istruttori in ordine alle tematiche connesse agli acquisti legati all'emergenza pandemica effettuati dalla deputata gestione commissariale e dalle altre centrali di acquisto aventi sede nella Regione Lazio al fine di dare conto, per quanto possibile, delle risorse spese.

Particolare e prioritaria attenzione verrà posta, come da indicazione della Procura Generale, alle procedure di spesa che si attiveranno con le risorse europee del Recovery Fund proprio nell'ottica, prima indicata, di garantire, attraverso il contrasto alla frode nazionale, lo stesso bilancio dell'Unione.

Ciò non distoglierà l'attenzione da altre e complesse vicende che riguardano alcuni contratti stipulati da ATAC ovvero le altrettanto complesse istruttorie aperte in ordine alle spese delle Autorità portuali ove si segnalano sprechi in materia di assunzione e gestione del personale.

Pure significative saranno le attività istruttorie sulle fattispecie di danno, che sempre più spesso ci vengono segnalate, legate alla ordinaria fornitura di beni e servizi alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere.

Mi avvio alla conclusione ribadendo che il particolare momento storico che stiamo vivendo impone alle Procure della Corte dei conti un surplus di impegno professionale, da spendere nel pieno rispetto del ruolo che la Costituzione ci assegna e nella scrupolosa osservanza delle garanzie che l'ordinamento prevede per i destinatari dell'attività requirente, al fine di perseguire il buon andamento, l'amministrazione efficiente, la

giustizia tempestiva a garanzia e tutela delle risorse pubbliche destinate alla comunità amministrata e valorizzare, di conseguenza, il lavoro onesto svolto dalla stragrande maggioranza degli amministratori e dipendenti pubblici.

Registro perciò con soddisfazione il fatto che l'organico della Procura si sta rafforzando con l'innesto di altri colleghi e di nuovi funzionari che sono certo garantiranno nel prossimo futuro un livello di quantità e di qualità del lavoro ancora migliore.

In questi primi mesi di lavoro nelle funzioni di Procuratore Regionale ho potuto apprezzare la professionalità dei colleghi che ringrazio per il lavoro quotidiano. Analogo e sentito ringraziamento lo rivolgo al dirigente dell'Ufficio e a tutto il personale amministrativo che supporta l'attività requirente in uno spirito di costante ricerca della migliore organizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili.

La qualità del nostro lavoro è anche legata alla professionalità delle forze di polizia che effettuano per nostro conto le attività istruttorie delegate. In questo senso il primo ringraziamento va ai militari della Guardia di Finanza che per missione istituzionale lavorano su delega del Pubblico Ministero contabile. Tornando dopo qualche anno nell'Ufficio di Procura ho potuto constatare che il loro livello di preparazione e professionalità è vieppiù aumentato con evidenti riflessi positivi sulle nostre indagini e sulla qualità complessiva del lavoro che sottoponiamo al vaglio istituzionale della Sezione giurisdizionale.

Analogo e sentito ringraziamento estendo ai nuclei speciali dei Carabinieri e all'Arma tutta, alla Polizia di Stato, ai militari della Guardia Costiera, alle Polizie locali che nel supporto alle nostre istruttorie hanno sempre dimostrato elevata competenza garantendo valore aggiunto al lavoro del Pubblico Ministero.

Un saluto e un augurio di buon lavoro lo estendo anche alla classe forense con cui, sia pure su banchi diversi, ci confrontiamo in udienza per garantire il migliore servizio alla giustizia.

Sig. Presidente a nome del popolo italiano Le chiedo di dichiarare aperto l'anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.

ATTIVITA' DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020

Istruttorie pendenti al 1° gennaio 2020	3047
Nuove istruttorie aperte nel 2020	557
Archiviazioni disposte in via preliminare	849
Archiviazioni a seguito di istruttoria	761
Archiviazioni a seguito di invito a dedurre	22
Inviti a dedurre	105
Audizioni personali	70
Citazioni	56
Atti integrativi e riassunzioni	6
Sequestri conservativi	4
Conti giudiziali esaminati	746
Appelli della Procura regionale	12
Ricorsi in Cassazione	///
Controricorsi in Cassazione	///
Regolamento di competenza	1
Importo danni contestati in citazione	€ 46.352.121,05
Importi recuperati	€ 16.964.491,76